

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 51

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVIERI, CARBONI e SCHMID

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dei voli di addestramento militare e sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis

Presentata il 23 marzo 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 3 febbraio 1998 un aereo militare degli Stati Uniti, più precisamente un *Prowler* decollato dalla base di Aviano in volo di addestramento, ha tranciato il cavo della funivia del Cermis nel comune di Cavalese. L'incidente ha causato la morte di venti persone appartenenti a varie nazionalità.

Gli accertamenti svolti dall'autorità militare italiana hanno permesso di constatare che il velivolo aveva deviato di circa 10 chilometri dalla rotta e aveva volato ad una quota non superiore ai 100 metri e ad una velocità non consentita.

Secondo il piano di navigazione nel percorso che ha preceduto l'impatto, precisamente nella tratta Riva-Marmolada, il velivolo non avrebbe dovuto scendere ad

una quota inferiore ai 200 piedi sul terreno.

Ad un anno dalla tragedia l'opinione pubblica internazionale è stata profondamente colpita dal verdetto di assoluzione del pilota statunitense che, con uno sciagurato volo, ha tranciato il cavo dell'impianto di risalita e ha provocato ben venti vittime e danni incalcolabili.

Molte preoccupazioni e domande sono ancora senza risposta e riguardano, per esempio, la sicurezza futura dei cittadini, la ricerca di giustizia con il riconoscimento delle responsabilità penali ed il risarcimento dei danni morali e materiali, l'osservanza delle norme che regolano il volo soprattutto su aree particolarmente delicate come l'arco alpino.

Dal punto di vista giudiziario la pronuncia del difetto di giurisdizione penale dello Stato italiano da parte del giudice per le indagini preliminari di Trento, ha riconosciuto la competenza penale agli Stati Uniti. A questo proposito, pur riconoscendo la valenza della sentenza, non si può che esprimere nuovamente la delusione e l'amarezza per la sentenza stessa. Nondimeno va tenuto ben presente che la questione non ha solo risvolti di giurisdizione penale; anche lo Stato italiano deve verificare con attenzione le responsabilità in capo all'Aeronautica militare italiana.

Sappiamo bene che la Convenzione di Londra disciplina anche la giurisdizione penale; e anche per la tragedia del Cermis, seguendo la consuetudine fondata su di un'interpretazione legittima delle norme specifiche, la giurisdizione penale è stata riconosciuta al Paese d'origine. Evidentemente una modifica di questa consuetudine comporta necessariamente alcuni atti politici di ordine parlamentare o governativo. Per innovare quest'interpretazione ed ottenere la titolarità in Italia della giurisdizione penale, visto che non si è voluto aprire un contenzioso, tra l'altro normato dalla citata Convenzione, vi sono tre strade da percorrere con determinazione:

1) porre in essere le procedure previste per la richiesta di revisione della Convenzione di Londra. Questo non vuol

dire certo denunciare l'accordo NATO e chiederne l'uscita dell'Italia, bensì adeguare quella parte della Convenzione che riguarda la giurisdizione penale ad una realtà storico-politica totalmente modificata rispetto al 1951, ridando assoluta dignità e sovranità al nostro Paese;

2) rivedere e non segretare le convenzioni tra l'Italia e gli Stati Uniti che disciplinano le basi militari statunitensi situate sul nostro Paese, ridiscutendo la qualità e la quantità dell'extraterritorialità di cui godono gli Stati Uniti;

3) approvare una legge che istituisca una Commissione parlamentare di inchiesta affinché, con i poteri dell'autorità giudiziaria, possa ricostruire la verità ben sapendo che il verdetto della Corte marziale di Camp Lejeune non potrà essere modificato. Dovremo proseguire da dove si è fermata l'indagine della procura della Repubblica di Trento ed appurare le responsabilità.

Concludendo, appare pertanto necessario intervenire tempestivamente istituendo una Commissione parlamentare di inchiesta che accerti le cause dell'incidente alla funivia del Cermis e le relative responsabilità oltre a verificare il rispetto e la « compatibilità » delle norme che regolano l'attività addestrativa dei velivoli militari con la « sacrosanta » esigenza di sicurezza.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause dell'incidente, avvenuto il 3 febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che tranciando il cavo della funivia del Cermis ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti;

b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, in relazione alla sicurezza delle popolazioni residenti;

c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b).

ART. 2.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.

ART. 3.

(Indagini e audizioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale, salvo che siano sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ART. 4.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

(Accertamenti all'estero).

1. Per gli accertamenti da effettuare al di fuori dei confini nazionali la Commis-

sione si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 7.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 8.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla presidenza una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.

2. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.